

REGOLAMENTO (CEE) N. 1084/93 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1993

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (⁽²⁾), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1065/93 della Commissione (⁽³⁾);

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 50 000 tonnellate di farina di segala e 1 000 tonnellate di farina di frumento e di semola di grano tenero verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (⁽⁴⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92 (⁽⁵⁾); che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1065/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (⁽⁶⁾), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (⁽⁷⁾),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1065/93, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1993.

Per la Commissione

Rene STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(³) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 36.

(⁴) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(⁵) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.

(⁶) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁷) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.